

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LA CORTE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il suo articolo 223, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il suo articolo 139, sesto comma,

considerando quanto segue:

- (1) La durata dei procedimenti dinanzi alla Corte, in particolare in materia pregiudiziale, diviene, da un certo tempo, sempre più rilevante e occorre, a seguito soprattutto dell'ampliamento dell'Unione, abbreviare e semplificare taluni elementi della procedura.
- (2) Si deve abbreviare il termine per la presentazione delle domande di udienza dibattimentale e sopprimere, in taluni casi, l'obbligo di informare il giudice nazionale e di sentire le parti quando la Corte statuisce con ordinanza in taluni casi di rinvio pregiudiziale semplice.
- (3) Con l'evoluzione tecnica, la trasmissione di documenti per via elettronica è sempre più diffusa e le comunicazioni per via elettronica sono divenute un modo di comunicazione sempre più affidabile. Si deve mettere la Corte in grado di adeguarsi a tale evoluzione, dandole la possibilità di determinare a quali condizioni un atto processuale trasmesso per via elettronica è considerato come l'originale dell'atto.
- (4) Occorre, infine, adeguare le disposizioni sull'ammissione al gratuito patrocinio prevedendo che l'ordinanza che respinge totalmente o parzialmente una domanda deve indicare i motivi del rigetto,

Con l'approvazione del Consiglio in data 28 giugno 2005,

ADOPTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee adottato il 19 giugno 1991 (GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7; versione rettificata: GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117), quale modificato il 21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), l'11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72), il 16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), il 28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), il 3 aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), il 17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24; versione rettificata: GU L 281 del 19.10.2002), l'8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2) e il 20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 107) è modificato come segue: